



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

Il Procuratore della Repubblica

N° Prot. 449/2016

Tivoli 29 novembre 2016

Ai Sig.ri Sostituti Procuratori della Repubblica

S E D E

OGGETTO: provvedimenti di restituzione di cose in custodia onerosa. Riapertura indagini (procedimenti archiviati mod. 44).

All'esito degli approfondimenti e delle valutazioni espresse nel corso delle riunioni, ritengo opportuno indicare alcune possibili modalità di condotta dirette ad uniformare l'azione della Procura.

1. Restituzione di cose in custodia onerosa

1.1. Le disposizioni applicabili

Le cose sequestrate per fini probatori (art. 253 c.p.p.) devono essere restituite “*a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza*” quando sono venute meno tali finalità (art. 262, primo comma,

c.p.p.), sempre che non sia disposto il sequestro preventivo (art. 262, comma 3, c.p.p.) o conservativo (art. 262, comma 2, c.p.p.).

Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero (art. 263, comma 4, c.p.p.).

In ordine alle spese di custodia trova applicazione il principio generale previsto **dall'art. 4 del d. P.R. n. 115/2002**, secondo cui le spese del processo penale sono anticipate dall'Erario, con i limiti previsti dagli artt. 149 ss. che hanno sostituito norme del c.p.p. e delle disp. att. c.p.p.

L'art. 149 d.P.R. cit. prevede: *“La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali”*.

L'art. 150 d.P.R. cit. (modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lettera f), d.l. n. 115/2005, conv dalla l.n. 168/2005) prevede la seguente disciplina:

- comma 1 *“La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale”*. Si conferma il principio generale per cui se le cose sequestrate non devono essere tenute in sequestro, ne va disposta la restituzione *“d'ufficio”*; può essere proposta, a scopo sollecitatorio, istanza dall'interessato.

Provvede il magistrato e, dunque, ex art. 263, comma 4, nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero.

In ogni caso la restituzione deve essere disposta dal Giudice quando la sentenza è divenuta inoppugnabile (sempre che non sia stata disposta la confisca);

- comma 2. *“La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.”*. La disposizione:

- da un lato, deroga al principio generale previsto dall'art. 4 d.P.R. cit. per cui le spese sono anticipate dall'Erario. Fissa, dunque, il principio per cui di norma la restituzioni disposta ai sensi del comma 1 (d'ufficio o su istanza) è sottoposta a condizione; si legge, infatti, che: è *“concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate”*;
- dall'altro, stabilisce delle eccezioni alla restituzione condizionata al previo pagamento delle spese, specificamente i casi in cui queste sono a carico dell'Erario e, dunque, non vi è ragione di prevedere la condizione. In particolare, si deroga all'operatività della condizione nei casi in

cui la qualità della persona (estranea al reato) o l'esito del procedimento (anche incidentale) escluda la responsabilità (o l'addebitabilità) del reato all'indagato o all'imputato cui appartiene il bene sequestrato. Si fa riferimento, infatti:

- all'estraneità del soggetto, vale a dire all'ipotesi in cui le cose appartengano a persona diversa dall'imputato. Deve necessariamente equipararsi l'ipotesi di persona diversa dall'indagato, atteso che diversamente nel corso delle indagini preliminari la persona diversa dall'indagato potrebbe ottenere la restituzione della cosa a lui appartenente solo pagando le spese di custodia e conservazione; soluzione che comporterebbe un'inammissibile disparità di trattamento da colmare con un'interpretazione costituzionalmente orientata;
 - alla pronuncia favorevole all'indagato (decreto di archiviazione), anche incidentale (revoca del sequestro ex art. 324 c.p.p.), ovvero all'imputato (sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento).
- comma 3: *“Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione”*. Si disciplina l'ipotesi in cui la restituzione non è stata sottoposta alla condizione del previo pagamento delle spese da parte dell'indagato/imputato, ma carico dell'Erario (ex comma 2), prevedendo che decorsi trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento il destinatario deve pagare le spese successive (se non ritira il bene);
- comma 4: *“Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento à data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione ...”*. Si impone la comunicazione del provvedimento, ribadendo la clausola del pagamento a carico dell'interessato trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione; clausola che, come visto, opera solo nell'ipotesi in cui le spese siano state poste a carico dell'Erario senza apposizione della condizione sospensiva del previo pagamento delle spese da parte dell'indagato/imputato.

L'art. 151 d.P.R. cit. disciplina, opportunamente, i casi di mancato ritiro dei beni restituiti e la vendita di tali beni in casi particolari.

L'importanza delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 115/2002 (e nelle modifiche poi apportate all'art. 150) emerge dalla lettura della circolare del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2006 che

già nel titolo, “*Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia*” evidenzia l’entità delle spese anticipate dall’Erario e le finalità della disciplina.

1.2. La posizione dell’indagato

Alla luce delle norme ricordate e della *ratio* della disciplina si ritiene che l’indagato sia tenuto al previo pagamento delle spese di conservazione e custodia del bene a lui appartenente restituitogli. Tale conclusione discende da plurime ragioni:

- non vi è alcuna espressa esclusione al principio del previo pagamento delle spese posto dalla prima parte dell’art. 150, comma 2; esclusione, invece, tassativamente prevista per l’indagato nei soli casi di pronuncia del decreto di archiviazione ovvero di revoca del sequestro ex art. 324 c.p.p.;
- si esclude il previo pagamento delle spese per persona diversa dall’imputato, cui va equiparata la persona diversa dall’indagato per la ragioni esposte al par. 2.1, equiparando in tal modo indagato e imputato;
- il contenuto dell’art. 61, comma 2 c.p.p.

Nel senso indicato conclude, per quel che rileva in questa sede, la citata circolare del 15 marzo 2006 del Ministero della Giustizia al par. 8.3.

Si suggerisce, qualora sia imminente la definizione del procedimento con richiesta di archiviazione, di formulare richiesta di archiviazione con contestuale restituzione del bene, evitando, così, di porre le spese a carico dell’indagato. Diversamente si porrebbe l’indagato nella condizione di non ritirare il bene in attesa dell’esito della richiesta avanzata dal PM che, se accolta, farebbe venire meno l’obbligo di previo pagamento delle spese¹.

1.3. L’applicazione della disciplina

Ciò premesso, si ritiene che debba procedersi nel seguente modo:

- a) il magistrato procedente valuterà nel corso delle indagini preliminari (art. 263, comma. 4, c.p.p.) se e quando disporre la restituzione delle cose sequestrate a fini probatori ai sensi di quanto disposto dall’art. 262 c.p.p.;

¹ Un caso frequente è quello del sequestro del veicolo coinvolto nel sinistro stradale con persone che hanno riportato lesioni personali o sono decedute. Pervenuto l’esito della consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro (di norma e preferibilmente disposta ex art. 359 c.p.p.) che consente di escludere la responsabilità dell’indagato è opportuno non disporre l’immediata restituzione (con spese a carico della persona ancora indagata) ma richiedere l’archiviazione, con contestuale restituzione.

- b) **nel caso di cose in custodia onerosa da restituire ad avente diritto ignoto o irreperibile, ivi compreso l'indagato**, va disposta immediatamente la vendita del bene ex art. 151, comma 1, d.P.R. cit.;
- c) **nel caso di cose in custodia onerosa da restituire a persona indagato**, salvo il caso di revoca del sequestro ex art. 324 c.p.p. (trasmesso per l'esecuzione dal Tribunale del Riesame)², la restituzione, disposta d'ufficio o su istanza dell'interessato, va "*concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate*", secondo le tariffe vigenti (per i veicoli D.M. Giustizia 2 settembre 2006 n. 265). Il provvedimento sarà trasmesso per la notifica ed esecuzione alla polizia giudiziaria delegata. La polizia giudiziaria:
- a. comunicherà immediatamente (mediante notifica) all'indagato (e al custode) il provvedimento contenente l'avviso che la restituzione è concessa a condizione del previo pagamento delle spese. Il custode (cui sarà comunicato dalla polizia giudiziaria l'esito positivo della notifica) potrà restituire il bene solo avveratasi la condizione, previo pagamento delle spese, dando successiva comunicazione (dell'avvenuta restituzione e del pagamento delle spese) alla polizia giudiziaria;
 - b. trascorsi trenta giorni dalla notifica all'indagato, se non eseguita la restituzione, notificherà il PM che potrà provvedere alla revoca del decreto di restituzione con contestuale vendita del bene se eccessivamente onerosa la custodia, ai sensi dell'art. 151, comma 3, d.P.R. cit. Si propone tale soluzione per evitare inutili aggravii di spesa anticipati dall'Erario, non sempre recuperabili, anche in considerazione del fatto che l'interessato non ha ritenuto di ritirare il bene;
 - c. comunicherà, in ogni caso, immediatamente l'eventuale l'irreperibilità dell'indagato per consentire al PM di disporre la vendita del bene ai sensi dell'art. 151, comma 1, d.P.R. cit.;
 - d. trasmetterà gli atti al PM solo ad adempimenti completati, avendo cura di precisare ai comandi eventualmente subdelegati che la corrispondenza va trasmessa esclusivamente al comando delegante (e non al PM);
- d) **nel caso di cose in custodia onerosa da restituire a persone diverse dall'indagato** il decreto conterrà la seguente precisazione: "*le spese di custodia e conservazione sono anticipate dall'Erario, ma sono in ogni caso dovute per il periodo successivo al trentesimo giorno*"

² Nel caso di decreto di archiviazione o di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento la restituzione disposta dal Giudice comporta l'esecuzione del provvedimento da parte della Cancelleria.

decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di restituzione. Il decreto sarà trasmesso alla polizia giudiziaria che lo comunicherà (a mezzo notifica) all'avente diritto (e al custode).

Si ritiene che con la comunicazione (notifica) del decreto di restituzione il bene rientri nella disponibilità giuridica dell'interessato, non essendo il provvedimento sottoposto ad alcuna condizione (a differenza di quello emesso nei confronti dell'indagato), sicché il mancato ritiro del veicolo è questione che attiene ai rapporti tra lo stesso interessato e il custode, fermo restando che lo Stato anticiperà le spese fine al trentesimo giorno dalla comunicazione.

La polizia giudiziaria segnalerà al PM l'eventuale impossibilità di notifica all'interessato, consentendo di valutare la revoca del decreto di restituzione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti (ex art. 151 d.P.R. cit.).

Si allegano appositi moduli (all. 1 e 2) che si prega di adottare eliminando tutte le versioni precedenti, ivi compresa quella inviata con nota del 15.9.2016 prot. n. 321/2016.

In considerazione della rilevanza della questione sotto il profilo della responsabilità contabile si prega dare assicurazione.

2. Riapertura indagini

Si prendono in considerazione i casi che possono verificarsi con maggiore frequenza.

2.1. Procedimenti archiviati Reg. mod. 21

Pur se nessun problema è stato evidenziato nel caso di riapertura delle indagini richiesta per i procedimenti iscritti al Reg. mod. 21, è opportuno offrire alcune indicazioni.

Gli atti che richiedono una valutazione sulla possibile riapertura delle indagini (seguito o esito di notizia di reato, istanza della persona offesa, ecc.), vanno esaminati dal magistrato assegnatario del procedimento archiviato. Qualora il PM richieda la riapertura delle indagini e il Gip l'accolga il SICP assegna automaticamente al procedimento un nuovo numero di Reg. mod. 21 (ma non di Reg. Gen. Gip), evidenziando la continuità dei due numeri.

E' opportuno precisare che qualora sia stato iscritto un procedimento relativo a fatti identici o collegati con quelli già archiviati occorre evitare la possibile preclusione processuale (nei limiti in cui questa è riconosciuta dalla Corte di Cassazione, peraltro, in modo sempre più ampio nell'evoluzione giurisprudenziale). Pertanto, nel momento in cui la circostanza diviene nota, il PM assegnatario deve

coordinarsi col PM del procedimento archiviato (con le modalità ritenute più idonee, ad es. trasmissione in visione) per consentirgli di valutare la riapertura del procedimento. Nel caso di richiesta di riapertura delle indagini e di accoglimento da parte del Gip opera il principio della riunione al precedente, intendendosi per tale la prima iscrizione, dunque quella del fascicolo precedentemente archiviato (salva la coassegnazione).

2.2. Procedimenti archiviati Reg. mod. 44

E' emersa, nel corso delle riunioni, unanime condivisione dell'ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di procedimento iscritto al mod 44 archiviato non occorre il provvedimento del Gip di cui all'art. 414 c.p.p.

Pertanto, il magistrato assegnatario del fascicolo archiviato dispone con apposito provvedimento la nuova iscrizione nel relativo registro.

Nel caso di iscrizione nel Reg.mod. 21, il SICP attribuisce il relativo numero, che risulta in continuità col proc. Reg. mod. 44.

Nel caso di iscrizione nel medesimo mod. 44, all'esito di opportune verifiche, è stato accertato che il SICP consente l'operazione attribuendo un nuovo numero di Reg. mod. 44 (al pari di quanto avviene per il Reg. mod. 21) che risulta in continuità col precedente. Rimane fermo il n. di Reg. Gip (come per i fascicoli mod. 21).

Si allega (all. 3) uno schema che riassume la modalità tecnica per la riapertura delle indagini del Reg. mod. 44 che evita di creare un nuovo fascicolo con nuovo numero e, dunque, possibile diverso Gip.

2.3 Procedimenti archiviati Reg. mod. 45

Nel caso di (auto)archiviazione del Reg. mod. 45, il fascicolo potrà essere in ogni momento richiamato dall'archivio con un provvedimento del PM annotato al SICP.

2.4. Procedimenti archiviati Reg. mod. 46

L'archiviazione ex art. 5 Reg. es. c.p.p. non consente, evidentemente, alcuna "riapertura" per la natura propria dell'anonimo.

Naturalmente potrà essere richiesto in mera visione il procedimento archiviato e il PM già assegnatario potrà assumere le opportune determinazioni (ad es. archiviazione al Reg. mod. 46 di un nuovo analogo anonimo con riferimento al precedente già archiviato, ecc.).

Cordiali saluti.

Allegati:

- 1) modulo restituzione all'indagato;
- 2) modulo restituzione a persona diversa dall'indagato;
- 3) schema che riassume la modalità tecnica per la riapertura delle indagini del mod. 44.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

F.TO